

REGOLAMENTO

PER FORMAZIONE E GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI HYDROGEA SPA, PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs 50/2016)

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0	01/12/2019	Prima emissione	Gri S.	Gottardo P.
1				
2				
3				
4				
5				

OGGETTO.....	3
SOGGETTI AMMESSI.....	3
CATEGORIE MERCEOLOGICHE	4
REQUISITI DI ISCRIZIONE.....	4
DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	6
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	6
GESTIONE DELL'ALBO	7
UTILIZZO DELL'ALBO	8
PUBBLICITA'	8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
GESTORE DEL SISTEMA.....	8
NORMATIVA APPLICABILE.....	9
FORO COMPETENTE.....	9

1 OGGETTO

- 1.1 Il presente Regolamento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori economici di HydroGEA (*nel seguito "Albo"*).
- 1.2 L'Albo articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, individua gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, da invitare alle procedure di affidamento di contratti ai sensi del Regolamento Generale di HydroGEA per Lavori, Servizi e Forniture, adottato ai sensi dell'art. 36 comma 8 D.Lgs 50/16.
- 1.3 Il Regolamento potrà subire modifiche nonché venire disapplicato automaticamente in forza di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 1.4 Le categorie merceologiche per le quali è istituito l'Albo sono indicate nell'elenco pubblicato all'indirizzo <https://gareappalti.hydrogea-pn.it/PortaleAppalti>
- 1.5 HydroGEA si riserva la facoltà di abolire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'Albo istituito; periodicamente di attivare nuove categorie merceologiche o di modificare e eliminare quelle esistenti, in base alle esigenze del mercato e della società.
- 1.6 Gli aggiornamenti delle categorie merceologiche saranno accessibili nel portale di HydroGEA. È ammesso, nel corso di vigenza dell'Albo, di chiedere la variazione dell'iscrizione (a titolo di esempio, richiedere l'iscrizione a categorie ulteriori e/o diverse).
- 1.7 L'Albo di HydroGEA è raggiungibile all'indirizzo <https://gareappalti.hydrogea-pn.it/PortaleAppalti> ed è gestito in modalità esclusivamente telematica (di seguito *sistema*).
- 1.8 La presentazione di una domanda di iscrizione all'Albo comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa, nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi dei punti 1.3 e 1.6.
- 1.9 L'istituzione dell'Albo non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

2 SOGGETTI AMMESSI

- 2.1 Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- 2.2 Per i servizi di architettura e ingegneria, possono altresì essere ammessi all'iscrizione all'Albo, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere a), b), c) e f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura singoli, associati, i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- 3.1 Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, servizi tecnici, l'Albo è suddiviso nelle classi merceologiche consultabili nel sistema.
- Gli operatori economici in possesso dei requisiti saranno qualificati per la/le classe/i merceologica/che per cui hanno presentato domanda purché coerente con l'oggetto sociale risultante dalla certificazione di iscrizione alla CCIAA.

4 REQUISITI DI ISCRIZIONE

- 4.1 Ai fini dell'iscrizione i soggetti devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Per tutte le categorie merceologiche:

- a) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per servizi e forniture:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza;
- b) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi o forniture analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione; per i soggetti di cui all'articolo 2.1 lettere b) e c) il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per i servizi di architettura e ingegneria:

Per i professionisti singoli o associati

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione ovvero, per i servizi che non richiedono il possesso di laurea, diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Albo.

Per le società di professionisti

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Albo.

Per le società di ingegneria

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della domanda di inserimento nell'albo fornitori, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- c) l'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per i lavori:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCAA di competenza;
2. per gli affidamenti di importo ***inferiore ad € 150.000,00***, i soggetti interessati, con riferimento alla categoria merceologica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore all'importo della fascia economica per la quale si chiede l'iscrizione;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);
 - adeguata attrezzatura tecnica.
3. per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiori a € 3.500.000
 - attestazione SOA per le ***categorie per le quali si*** chiede l'iscrizione:

- a) in classifica almeno I fino ad € 258.000
- b) in classifica almeno II fino ad € 516.000
- c) in classifica almeno III fino a € 1.033.000
- d) in classifica almeno III-bis fino a € 1.500.000
- e) in classifica almeno IV fino a € 2.582.000
- f) in classifica almeno IV-bis fino a € 3.500.000

4.2 L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare, la domanda di iscrizione e relativi allegati (**Allegato A, e Allegato B – Allegato C per servizi di architettura e ingegneria**) contenenti tutte le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione, compresi i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l'informativa Privacy.

5 DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 5.1 Gli operatori economici devono presentare apposita domanda in via telematica, previa registrazione sul sito web <https://gareappalti.hydrogea-pn.it/PortaleAppalti> secondo le modalità indicate, precisando le categorie merceologiche per le quali chiedono di essere iscritti.
- 5.2 I soggetti di cui all'art. 2 potranno proporre domanda di iscrizione all' Albo con le seguenti limitazioni:
- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.
- 5.3 La domanda d'iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto 4.2, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato di poteri (in tal caso dovrà allegare copia del documento attestante il possesso dei poteri).
- 5.4 Nella presentazione della domanda di iscrizione telematica, l'operatore economico dovrà comunicare il proprio indirizzo PEC; è esclusivo onere dell'operatore economico iscritto controllare costantemente la propria casella di PEC e, quindi, della conoscenza delle comunicazioni di HydroGEA, dei termini, condizioni ed avvertenze del presente regolamento, nonché di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.
- 5.5 L'utilizzo dell'account dell'operatore economico, attribuito dall'Albo, presuppone che tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il sistema telematico siano attribuite al soggetto al quale sono state comunicate le credenziali di accesso.
- 5.6 I soggetti di cui all'art. 2, qualora interessati, potranno chiedere l'iscrizione all'Albo per più categorie merceologiche, e per più fasce all'interno della medesima categoria merceologica, qualora in possesso dei relativi requisiti.

6 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 6.1 HydroGEA procederà alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, termine che potrà essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi, previa comunicazione al soggetto richiedente l'iscrizione.
- 6.2 L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rese.
- 6.3 In particolare, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti, HydroGEA comunicherà al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico, specificando le categorie merceologiche e le fasce di importo per le quali risulta abilitato.
- 6.4 Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati dagli operatori economici, HydroGEA potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati pubbliche.
- 6.5 HydroGEA può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.
- 6.6 HydroGEA provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo della domanda di iscrizione.

- 6.7 Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
- 6.8 Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
- 6.9 Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.
- 6.10 In caso di reiezione verranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
- 6.11 Il rigetto della domanda di iscrizione verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

7 GESTIONE DELL'ALBO

- 7.1 L'Albo è aperto e la domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti, può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. Gli operatori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla società qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione stessa. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate, a mezzo di comunicazione esclusivamente attraverso la propria area riservata, tempestivamente rispetto al verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni potranno comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
- 7.2 L'intervenuta modifica dei dati potrebbe comportare altresì la sospensione, la riduzione o l'annullamento dell'iscrizione dall'albo laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite.
- 7.3 La sospensione dell'iscrizione potrà avvenire quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione in favore di HydroGEA di lavori/servizi/forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali o contenziosi in atto con le stesse. La sospensione potrà variare, a seconda della gravità dell'inadempimento, da 6 a 12 mesi.
- 7.4 La sospensione potrà essere disposta anche nel caso di mancata comunicazione di informazioni ai sensi del punto 7.3.
- 7.5 Del provvedimento di sospensione dall'Albo verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata del fornitore.
- 7.6 Nel periodo di sospensione i fornitori non potranno partecipare alle procedure negoziate indette.
- 7.7 Scaduto il periodo di sospensione, se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione il fornitore tornerà nello stato "operativo"; se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, il fornitore verrà cancellato dall'Albo.
- 7.8 La riduzione delle classi merceologiche per le quali il soggetto è qualificato potrà avvenire a seguito di verifica del cambiamento dell'oggetto sociale del soggetto qualificato.
- 7.9 La revoca/l'annullamento dell'iscrizione potrà essere disposta, oltre ai casi della perdita dei requisiti di legge e di cui all'art. 2 e 4:
- per i soggetti che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
 - per cessazione di attività del soggetto;
 - per espressa richiesta dell'operatore economico;
 - per inosservanza del Codice Etico, del Codice di Comportamento nonché più in generale delle disposizioni del MOG 231, del Piano Anticorruzione e Trasparenza di HydroGEA.
- 7.10 L'Albo sarà oggetto di revisione annuale: ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai soggetti verrà richiesto dal sistema di fornire una dichiarazione a cadenza annuale attestante il perdurare del possesso dei requi-

siti di ordine generale di cui all' art.80 e di ordine speciale di cui all' art.83 del Codice. Il mancato invio della dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta comporterà la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

8 UTILIZZO DELL'ALBO

- 8.1 HydroGEA procederà, all'affidamento di lavori servizi e forniture ai sensi delle disposizioni del "Regolamento Generale di HydroGEA per Lavori, Servizi e Forniture" (compresi i servizi tecnici di ingegneria e architettura), attingendo agli operatori economici qualificati.
- 8.2 L'istituzione dell'Albo non preclude alla stazione appaltante di procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. La stazione appaltante si riserva, inoltre, di procedere, ove lo ritenga necessario, alla pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse/indagini di mercato, senza che tale scelta possa essere intesa come violazione di diritti in capo agli operatori economici qualificati all'albo.
- 8.3 Gli operatori qualificati iscritti all'Albo da invitare alle procedure di affidamento verranno estratti con rotazione collegato al numero d'inviti. Tale criterio considera anche la data d'iscrizione degli operatori economici, se un operatore s'iscrive a posteriori di altri, viene parificato con attribuzione virtuale di inviti pari al numero massimo di inviti ricevuti da altri operatori già iscritti all'elenco (Inviti virtuali). In particolare il sistema genererà una lista ordinata per numero di inviti crescenti (ovvero l'operatore economico che ha meno inviti verrà collocato in cima alla lista, l'operatore economico che ha più inviti verrà collocato infondo alla lista). Se due o più l'operatori economici dovessero riportare lo stesso numero d'inviti, l'ordine tra di loro sarà scelto casualmente dal sistema. Da questa lista ordinata verranno scelti in ordine successivo gli operatori economici da invitare con le modalità e presupposti indicati nel Regolamento Lavori Servizi e Forniture di HydroGEA.
- 8.4 L'invito o l'affidamento all'affidatario uscente potrà avvenire con le modalità e presupposti indicati nel Regolamento Generale di HydroGEA per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di HydroGEA.

9 PUBBLICITA'

- 9.1 La procedura di iscrizione all' Albo di HydroGEA è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico di HydroGEA (www.hydrogea-pn.it)

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 10.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 "GDPR") HydroGEA informa che i dati personali comunicati ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori sono trattati secondo la normativa indicata e tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza e diritti.
- 10.2 HydroGEA è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all'Albo Fornitori. L'accesso al Sistema mediante l'Account comporta l'accettazione dell'informativa presente sul Sito, nonché, in ogni caso, il consenso per i trattamenti ove questo occorra per le finalità legate alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni e dei dati forniti.
- 10.3 Maggiori informazioni sulla privacy sono presenti sul sito www.hydrogea-pn.it (Informativa Privacy).

11 GESTORE DEL SISTEMA

- 11.1 Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato da HydroGEA alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.
- 11.2 Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Iscrizione all'Albo, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema.
- 11.3 Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – "GDPR")
- 11.4 Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto di HydroGEA, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

12 NORMATIVA APPLICABILE

- 12.1 Per quanto non espressamente regolato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.
- 12.2 Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.
- 12.3 In ogni caso, HydroGEA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Albo e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi enunciati al punto 12.1.
- 12.4 In tal caso, verrà comunicata ai fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il sistema, mentre le modifiche apportate saranno pubblicate sul sito; il fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Albo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della comunicazione alla casella di posta elettronica del fornitore, in difetto di cancellazione le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.
- 12.5 **MOG ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**
HydroGEA ha adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, contenente in apposita autonoma Sezione il Piano Anticorruzione e Trasparenza. Ha adottato altresì un proprio Codice Etico ed un Codice di Comportamento, documenti rinvenibili sul sito internet aziendale al Link Società Trasparente.
- 12.6 Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo, nel prendere atto di tale circostanza, dovranno dichiarare all'atto della domanda di iscrizione di impegnarsi al rispetto ed all'osservanza dei principi contenuti negli atti di cui al precedente punto 12.5 e, in particolare, di aver letto il Codice Etico ed Codice di Comportamento di HydroGEA ai quali adegueranno attività e comportamenti.

13 FORO COMPETENTE

- 13.1 Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

Con la pubblicazione del presente Regolamento verrà data indicazione della data di entrata in vigore dell'Albo degli operatori economici di HydroGEA S.p.A., per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.